

Rep. n. **Registro scritture private.**

**CONTRATTO DI COMODATO DI BENI MOBILI**

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge:

**TRA - Il Comune di Revine Lago, di seguito COMODANTE, C.F.:**

84000850267 e P.IVA 00506640267 rappresentato dal Responsabile dell'Area

Amministrativa ....., così come risulta dal decreto sindacale n. ... del

....., prot. .... nato/a ..... il ....., domiciliato per la

sua carica presso il Comune di Revine Lago – Sede Legale Strada dei Laghi n.

22, sede operativa Via G. Marconi n. 31 – 31020 REVINE LAGO, il quale

interviene nel presente atto esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse

dell'Ente rappresentato, ai sensi dell'art. 107, comma 3 lett. c) del D.Lgs

18.08.2000 n. 267, in esecuzione della delibera di G.C. n. .... del .....,

dichiarata immediatamente eseguibile, e della determinazione n. .... Del.....;

**E l'Associazione ....., di seguito COMODATARIA con sede**

in ..... – Via..... n. .... – C.F. ....

rappresentata da ..... nato/a a ..... il ..... e

residente a ..... in via..... N..... – C.F. ....;

**SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - Il comodante dà e concede in comodato a titolo gratuito alla comodataria

che accetta i seguenti beni mobili, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,

da utilizzare prevalentemente nei laghi di Revine Lago:

a) N. 8 canoe individuate con i numeri 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 12;

b) N. 8 pagaie;

meglio evidenziate nell'allegato al presente atto.

Art. 2 - La comodataria dichiara di aver esaminato i beni in oggetto e di averli

trovati idonei alla loro funzione ed esenti da vizi che ne rendano non sicuro l'utilizzo. La comodataria si assume l'onere di verificare tale idoneità e che gli stessi siano a norma e sicuri per l'uso cui sono destinati in base alla legislazione vigente. Il Comodatario solleva il comodante da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dai beni di cui al punto precedente e dal loro uso o da loro vizi. A tal fine il comodatario è tenuto a sottoscrivere apposita polizza assicurativa di responsabilità civile.

Art. 3 - La comodataria si impegna a non utilizzare i beni comodati per scopi ed usi diversi da quelli propri, a custodire i suindicati beni con la massima cura e diligenza ed a restituirli immediatamente a richiesta del comodante, nelle condizioni in cui gli sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d'uso. Si impegna ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni ed a quanto necessario affinché siano mantenuti in perfetto stato di efficienza, esenti da vizi e del tutto idonei alla loro funzione.

Art. 4 - Tutte le spese derivanti dall'utilizzo dei suddetti beni sono completamente a carico della comodataria così come tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso dei suindicati beni. Alla scadenza del contratto, gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuati dal comodatario resteranno acquisiti al comodante senza obbligo di compenso.

Art. 5 - La comodataria potrà disporre del bene comodato per tutti gli usi consentiti dalla legge, nell'ambito delle attività dell'associazione stabilite dalle norme statutarie limitatamente ai propri iscritti ed assicurati e senza scopo di lucro.

Art. 6 - La durata del presente contratto è di anni 2 (DUE) a partire dalla data di

stipula, prorogabile per pari periodo previo accordo tra le parti, con facoltà di entrambe le parti di dare disdetta in qualsiasi momento con un preavviso minimo di giorni 30 (trenta).

Qualora durante il termine convenuto sopraggiunga un urgente ed improvviso bisogno al comodante questi potrà esigere la restituzione immediata della cosa comodata.

In caso di scioglimento dell'associazione precedente al termine suindicato, o in caso di inattività prolungata della stessa, il comodante rientrerà immediatamente in possesso dei beni.

Art. 7 - Il perimento del bene oggetto di comodato è ad esclusivo rischio della comodataria, salvo il caso fortuito e la forza maggiore.

Art. 8 - Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.

Art. 9 - Ai fini della registrazione il presente atto sconta l'imposta in misura fissa. Le spese del presente atto inerenti la registrazione sono ripartite in parti uguali tra il comodante ed il comodatario.

Art. 10 - Tutti i patti contrattuali soprariportati sono validi ed efficaci se non modificati da leggi speciali in materia di comodato in quanto applicabili.

Art. 11 - Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore a cui le parti si rimettono.

Art. 12 - Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra le parti contraenti relative all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente contratto sono demandate al Tribunale di Treviso.

Revine Lago, li .....

IL COMODANTE:

IL COMODATARIO:

art. 13 - Approvazione specifica

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e  
seguenti del codice civile i seguenti articoli: 2, 3, 4 e 5.

Revine Lago, li .....

IL COMODANTE:

IL COMODATARIO:





